

Allegato A



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0005382/UNI/RIC del 17/04/2018

Chiar.mo Prof. Carlo Vincenzo Ferraro
Coordinamento Movimento per la dignità della
docenza universitaria
carlo.ferraro@polito.it

TRASMISSIONE URGENTE VIA MAIL

**Sett: UNIV
Pos. 416/18**

Oggetto: Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane nella sessione estiva dell'Anno accademico 2017-2018 e, più precisamente, nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 luglio 2018. Audizione del 22 marzo 2018. Note integrative del 28 marzo e del 4 aprile 2018. Precisazioni.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 13 aprile 2018, ha preso atto della legittimità dello sciopero del personale docente presso le Università italiane, proclamato in data 16 febbraio 2018 per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 luglio 2018, in quanto conforme ai principi ed alle regole generali dettate dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Tuttavia, occorre rilevare che il godimento del diritto all'istruzione universitaria nel suo contenuto essenziale è assicurato anche dalla garanzia di un numero di appelli tale da non pregiudicare l'obiettivo primario del conseguimento da parte dello studente del diploma di laurea nei tempi di previsti, senza subire incolpevolmente alcun ritardo che potrebbe pregiudicare l'inserimento nel mercato del lavoro.

Per tale ragione, questa Autorità, ad integrazione delle linee guida relative alle modalità di astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università elaborate dai soggetti proclamanti lo sciopero, ritiene legittima l'astensione in oggetto a condizione che nelle Sedi universitarie in cui siano previsti cinque appelli (o meno di cinque), nel corso dell'Anno accademico di riferimento, gli aderenti allo sciopero chiedano alle strutture di competenza la fissazione di un appello straordinario da tenere non prima del quattordicesimo giorno successivo alla data prescelta per l'effettuazione dell'astensione.

Resta ferma la garanzia di un appello straordinario non prima del quattordicesimo giorno successivo a quello dello sciopero solo laddove la sessione d'esame consista in un unico appello.

Nel contempo, si invita il soggetto proclamante a dare massima diffusione alle modalità attuative di tale astensione, così come integrate.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro Bassarelli